

Servizio Veterinario e Igiene **degli Alimenti**

Il D'ingente Responsabile del Servizio

Gabriele Squintani

Protocollo N° ASS/VET/051 5464

Data 11/2/2005

GO/gd

Let. 170

Ai Responsabili Servizi
Veterinari Aziende UU SS LL
Regione Emilia Romagna

p.c. Presidenti degli Ordini
Veterinari della Regione
Emilia-Romagna

Oggetto: Cani, gatti e furetti. Movimentazioni ed esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia


Si invia per conoscenza e competenza la nota della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli alimenti del 28.2.05 in merito all'applicazione del Regolamento 998/2003/CE; tale documento va a completare quanto definito dalla Circolare applicativa del Ministero della Salute inviata in data 4 novembre 2004 con nostro protocollo ass/vet/04/38439.

La nota ribadisce i seguenti punti:

- Validità della vaccinazione antirabbica trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione.
- Possibilità di introdurre nei territori dei Paesi membri animali di età inferiore ai tre mesi ma vaccinati con un vaccino registrato per poter essere utilizzato prima dei tre mesi (fermo restando quanto detto al punto precedente) .
- Rimane comunque vietata la movimentazione da Paesi terzi di animali di età inferiore ai tre mesi.

Si invitano i Servizi Veterinari a fornire le corrette informazioni ai proprietari degli animali al momento del rilascio del passaporto ed ai colleghi Libero Professionisti operanti sul territorio in collaborazione con gli Ordini.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Gabriele Squitani


DIPARTIMENTO DELLA SALUTE, BENESSERE E DELLA SICUREZZA
POLIZIA CRIMINALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEI PRODOTTI ANIMALI

PRESDIRETTORE DELLA SANITA'
DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA'
AUTOREGIONE D. EMILIA
SERVIZIO VETERINARIO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE ALL'ASCOLTO DELLA
DELLA PROPRIETA' ANIMALI
SERVIZIO VETERINARIO
LORO SEDI

UNIONE INTERREGIONALE PER
L'ASCOLTO DELLA SANITA'
LORO SEDI

COMITATO REGIONALE PROFESSIONALE
LORO SEDI

S.P.A.

UNIONE VET
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE REGIONALE VETERINARI

ASSOCIAZIONE REGIONALE VETERINARI

ASSOCIAZIONE REGIONALE VETERINARI

La Commissione europea, a seguito di un'apposita richiesta formulata da questa Direzione generale, ha fornito, con noia E2/JF/rd (05) D/520112 datata 26 gennaio 2005, taluni chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento in oggetto, in particolare per quanto concerne l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia dei cani, dei gatti e dei furetti.

In tale nota la Commissione osserva come il Regolamento citato faccia riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione della vaccinazione degli animali nei confronti della rabbia, alle raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini nell'ambito delle procedure di registrazione del farmaco; in generale, rileva la Commissione, nelle istruzioni fornite dalle case produttrici è precisato che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi.

Tuttavia nella nota dell'Esecutivo comunitario si precisa anche come, riguardo all'introduzione nei tenitori degli Stati membri di animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati, debba ritenersi valida una vaccinazione così eseguita qualora le Autorità competenti del Paese di origine dell'animale confermino che per il vaccino utilizzato registrato sia espressamente precisato, nelle indicazioni della casa produttrice, che il medesimo può essere utilizzato per gli animali di età inferiore ai tre mesi.

Ciò posto si informa inoltre che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4.2.2005 la decisione della Commissione del 2 febbraio 2005 (2005\91\CE) , che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.

Tale decisione dispone tra l'altro che, senza pregiudizio degli articoli 6 e 8 del regolamento 998\2003\CE, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, punto b) del medesimo, la vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.

In conclusione, quindi, fatta salva la sussistenza delle specifiche condizioni in merito alla possibilità di vaccinare gli animali prima dell'età di tre mesi, in linea generale un animale può essere considerato vaccinato validamente nei confronti della rabbia, e quindi atto alla movimentazione nel territorio comunitario o verso lo stesso in provenienza dai Paesi terzi, soltanto a partire dall'età di 3 mesi più 21 giorni; ciò ovviamente qualora non sia richiesta la titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia in relazione alla provenienza o destinazione dell'animale.

In considerazione di tutto quanto precede, e facendo particolare riferimento alla nota di questa Direzione Generale prot.n. DGVA-III/ 32719/P-I.4.c.b/10 del 27 ottobre 2004, che ad ogni buon fine si allega, occorre richiamare l'attenzione di codesti Enti sul fatto che il divieto di introduzione degli animali in Italia, dai Paesi membri, al seguito di viaggiatori o per fini commerciali richiamato nella nota medesima può persistere limitatamente agli animali di età inferiore ai tre mesi non vaccinati o vaccinati ma non nel rispetto di quanto sopra evidenziato; infatti gli animali di età inferiore ai tre mesi, ma vaccinati secondo le succitate condizioni poste dalla Commissione europea, possono, per quanto finora esposto, essere movimentati e introdotti nel territorio nazionale; ciò ovviamente dopo almeno 21 giorni dall'esecuzione della vaccinazione stessa .

Inoltre appare senz'altro opportuno mettere in rilievo come le autorità competenti , in relazione ai tempi del rilascio per gli animali del passaporto comunitario di cui alla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003, non possano non tenere conto di quanto rappresentato dalla Commissione europea nonché della succitata decisione 2005\91\CE.

Per quanto concerne invece specificamente le introduzioni dei cani e dei gatti dai Paesi terzi si evidenzia inoltre che la decisione della Commissione del 3 dicembre 2004 (2004\839\CE) riguarda le condizioni per i movimenti non commerciali degli animali giovani, come si può infatti evincere dal testo del titolo nella versione in inglese, e non per quelli commerciali, come erroneamente riportato nel titolo della versione in italiano; riguardo a tale decisione si coglie l'occasione per far presente altresì che questa Direzione generale non ha a tutt'oggi predisposto alcuna autorizzazione generale per le introduzioni dai Paesi terzi di animali (cani e gatti) di età inferiore ai 3 mesi, non vaccinati per la rabbia, e quindi, ciò stante, tali movimenti devono ritenersi vietati.

Tutto ciò considerato si invitano pertanto codesti Enti, ciascuno per la parte di propria competenza, a voler osservare gli aspetti rilevati con la presente nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività riguardo alla materia trattata.

Roma, lì

Il Direttore Generale